



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA TECNICO – SCIENTIFICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “RICERCA E COMPETITIVITA’ (PON “R&C”) 2007 – 2013 – PROGETTO PONA3\_00334 2HE – “POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE PER LA SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE” – CUP: F81D1000210007 – CODICE CIG: 5640687A28**

### ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

In esecuzione della delibera del decreto rettorale n.210 in data 10 marzo 2014, esecutivo ai sensi di legge, è indetta, ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art.83 dello stesso decreto, procedura aperta per la fornitura di attrezzatura tecnico-scientifica in particolare di un Centro di lavoro a cinque assi per le specifiche attività previste dal Progetto PON a3\_00334 2HE - "*Potenziamento del Centro Ricerche per la salute dell'uomo e dell'ambiente*" - CUP F81D1100021007 - nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “RICERCA E COMPETITIVITA’ (PON “R&C”) 2007 – 2013 – L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 374.000,00 IVA esclusa. La fornitura si intende a corpo e comprensiva dei materiali di consumo che consentono il collaudo ed il primo utilizzo.

La fornitura comprende:

#### 1.A) MATERIALI DI CONSUMO

Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto le forniture di tutti i materiali e gli accessori richiesti che ne consentano il collaudo parziale nonché il collaudo definitivo con **verifica del corretto funzionamento nel luogo di installazione inclusi i lavori di allaccio e di installazione alle utenze** senza richiedere ulteriori attrezzature e/o componenti aggiuntivi.

#### 1.B) CONTRATTO DI MANUTENZIONE – ASSISTENZA E FORMAZIONE

Il Fornitore dovrà prestare assistenza gratuita post vendita a partire dalla data **del collaudo definitivo con verifica nel luogo di installazione** per 24 mesi.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare un corso di formazione presso il luogo di installazione della durata minima di cinque giorni e per il numero minimo di tre tecnici.

#### 1.C) MARCATURA CE, CERTIFICAZIONI, MANUALI, NOTE TECNICHE

La fornitura, per le parti che lo richiedano, dovrà essere munita della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede anche la dichiarazione di conformità e il libretto d'uso e manutenzione in lingua italiana.

Il FORNITORE si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto, a rilasciare, ad ultimazione dell'installazione e prima del collaudo definitivo le seguenti documentazioni:

- \* schede tecniche e depliant illustrativi delle singole apparecchiature installate
- \* manuali di istruzione in lingua italiana o inglese, sia in formato elettronico che cartaceo
- \* schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, etc.

Il FORNITORE aggiornerà e sostituirà ove necessario tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

## **ART. 2 – SCOPO E OGGETTO**

Come meglio indicato nelle Specifiche Tecniche, la presente gara è volta ad acquisire “chiavi in mano” un Centro di lavoro a cinque assi per le specifiche attività previste dal Progetto PON a3\_00334 2HE - "Potenziamento del Centro Ricerche per la salute dell'uomo e dell'ambiente" - CUP F81D1100021007 - nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “RICERCA E COMPETITIVITA’ (PON “R&C”) 2007 – 2013 –

## **ART. 3 – TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA**

L'esecuzione delle opere e la fornitura e l'installazione delle attrezzature dovrà essere effettuata entro il termine di 120 giorni a partire dalla data di stipula del contratto. Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione l'Impresa ha l'obbligo di contattare con immediatezza il Responsabile Scientifico del Progetto per gli opportuni accordi in merito alle modalità di esecuzione delle opere o consegna e di installazione delle attrezzature.

Nell'ipotesi d'indisponibilità dei locali dell'Amministrazione ove consegnare ed installare le attrezzature, le stesse saranno oggetto di collaudo parziale presso la Ditta entro 30 giorni e, quindi, consegnate ed installate all'Amministrazione entro ulteriori 90 giorni (120+30+90)

## **ART. 4 – PAGAMENTO**

Previa verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'aggiudicatario della normativa di cui alla L. 136/2010 recante la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari oltre che della verifica relativa alla regolarità del DURC, il pagamento sarà eseguito previa presentazione delle fatture.

## **ART. 5 - GARANZIA**

Il periodo di garanzia avrà la durata di almeno 24 (ventiquattro mesi) dalla data di approvazione del Collaudo definitivo favorevole di tutta l'apparecchiatura. La garanzia si riferisce al perfetto funzionamento di tutto il materiale fornito ed installato dall'Impresa la quale ha l'obbligo di provvedere all'assistenza gratuita, on site. Durante il periodo di garanzia, l'Impresa ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese, a tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura guasta compresa la sostituzione di quelle Parti che dovessero risultare difettose.

Nel caso in cui l'Impresa non si conformi a quanto sopra stabilito, sarà soggetta a quanto previsto dall'art.16 del presente Capitolato.

L'Amministrazione dovrà informare il Fornitore del tipo e dell'entità di ogni inconveniente appena questo si manifesti. Se il Fornitore non pone rimedio senza indugio al difetto, l'Amministrazione può farlo sistemare da terzi, a rischio e a spese dello stesso.

## **ART. 6 – RESPONSABILITA' IN GENERE DELL'IMPRESA**

Nell'esecuzione della fornitura l'Impresa, dovrà adottare di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.

## **ART. 7 – ONERI PARTICOLARI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

a) Non sarà ammessa nessuna richiesta da parte dell'Impresa aggiudicataria di pagamenti addizionali o di prolungamento di scadenza avanzata sulla base di errate interpretazioni di un qualunque argomento relativo ai locali, alle specifiche richieste o a queste condizioni contrattuali, argomenti sui quali l'Impresa aggiudicataria può documentarsi nella misura che riterrà soddisfacente, sia visitando i locali, sia facendo riferimento all'Amministrazione, sia tramite altre misure analoghe.

b) L'Impresa aggiudicataria dovrà consentire il prosieguo delle attività lavorative negli ambienti non direttamente interessati dai lavori.

c) L'Impresa si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi sollevando, nel contempo l'Amministrazione Universitaria.

d) L'Impresa accetterà, in caso di aggiudicazione, di fornire ed installare l'attrezzatura avente caratteristiche tecniche conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione e specificate nelle Specifiche Tecniche cui si fa espresso rinvio, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi materiale o dispositivo e

ad insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico della Attività, potrà essere ammessa altra attrezzatura avente caratteristiche tecniche analoghe.

e) L'Impresa si impegna alla osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato speciale d'appalto e di quelle del D.lgs n. 163/2006.

## **ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Sono a carico dell'Impresa gli obblighi ed oneri di cui appresso:

- a) la consegna e la messa in funzione delle apparecchiature fornite con relativo training in fase di installazione come specificato al successivo articolo 12;
- b) il risarcimento all'Amministrazione ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dall'Impresa o dal personale addetto ai lavori;
- c) ogni onere conseguente all'applicazione integrale delle norme dirette e collegate contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore;
- d) ogni spesa per stipula, bollo, registrazione, copie e stampa del contratto, nonché copie degli allegati del contratti, bolli e atti contabili, certificazioni e documenti relativi alla stipula e gestione del contratto; ogni onere fiscale e tributario su tutte le somme corrisposte per la esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato speciale;
- e) il rimborso delle spese per la pubblicazione per estratto sui giornali di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazione, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221. La quantificazione presuntiva dei costi di pubblicità è pubblicata sul sito;
- f) tutte le spese relative alla presentazione del progetto e che l'Università ne sarà proprietaria unitamente alla strumentazione, in caso di aggiudicazione;
- g) la manutenzione dell'opera fino al collaudo parziale nonché al collaudo definitivo successivo all'installazione nei locali individuati dall'Amministrazione e, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, per difetti di fabbricazione, la loro completa sostituzione con altrettante di pari modello come stabilito dal successivo articolo 12. In caso di malfunzionamenti successivi al collaudo, l'Impresa è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia contrattuale e in particolare a quanto riportato nel citato art. 12 del presente capitolato;
- h) la pulizia delle suppellettili interessate alla fornitura nonché delle vie di transito e di accesso ai locali degli spazi eventualmente interessati al transito o deposito di materiale;
- i) le eventuali sospensioni momentanee dei lavori, connessi alla posa in opera delle forniture particolarmente rumorosi o che possano arrecare disturbi alla normale attività lavorativa dello stabilimento dove ha sede il Laboratorio;
- j) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto;
- k) di portare a conoscenza dell'Amministrazione le modifiche e le aggiunte che ritenga di effettuare nella documentazione relativa al progetto tecnico presentato;
- l) lo spostamento e successivo perfetto ripristino in sito di mobili, suppellettili e quant'altro possa risultare d'intralcio alla esecuzione delle forniture, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili e ai manufatti;
- m) lo sgombero del cantiere, entro venti giorni dalla ultimazione della fornitura e dell'installazione in opera, dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Impresa;
- n) il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nel prezzo unitario complessivo offerto all'amministrazione in sede di gara.

## **9.- PREPARAZIONE DEI LOCALI**

Nel sito d'installazione verranno garantite dall'AMMINISTRAZIONE tutte le utenze necessarie al funzionamento degli apparati. All'inizio delle prestazioni la ditta fornitrice dovrà comunicare all'AMMINISTRAZIONE tutte le specifiche che devono essere possedute dai locali in cui sarà installata la strumentazione. Prima dell'installazione della strumentazione il FORNITORE potrà richiedere

all'AMMINISTRAZIONE (con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi) di visitare il sito di installazione (secondo modalità ed orari da concordare con l'AMMINISTRAZIONE).

### **10.-TRASPORTO, ACCESSO AI LOCALI PER L'INSTALLAZIONE E RISCHI DI PERDITA E DANNI**

Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno (anche nel caso in cui i locali non siano ubicati a piano terreno), il montaggio, l'installazione, la messa in funzione.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera, il FORNITORE assume l'obbligo di sollevare l'AMMINISTRAZIONE da ogni responsabilità, per tutti i rischi di perdita e di danni subiti dalle apparecchiature, non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo, negligenza o colpa grave di quest'ultima.

Il FORNITORE sarà ritenuto responsabile di tutti i danni causati dallo stesso, inclusi danni a qualsiasi parte dell'edificio provocati dallo spostamento di strumenti, materiali o apparecchiature.

Salvo diversa prescrizione dell'AMMINISTRAZIONE, al FORNITORE sarà consentito l'accesso ai locali allo scopo di consegna e installazione della fornitura durante il normale orario lavorativo dell'AMMINISTRAZIONE, che sarà comunicato dall'AMMINISTRAZIONE medesima. Gli eventuali costi a cui il FORNITORE potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso o a qualunque procedura di sicurezza definita nell'appalto saranno considerati inclusi nel prezzo del contratto d'appalto.

### **ART. 11 - FORZA MAGGIORE**

Nessuna delle Parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrono cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

### **ART. 12- INSTALLAZIONE, COLLAUDO E TRAINING**

L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per ciascuna apparecchiatura, per il materiale utilizzato, per la posa in opera:

- la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nel progetto del FORNITORE e la rispondenza alle caratteristiche tecniche minime prescritte dalle specifiche tecniche;
- le condizioni di funzionamento, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura e programma nei manuali tecnici e di utente.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate alla presenza di incaricati del FORNITORE, che debbono controfirmare, unitamente agli incaricati dell'AMMINISTRAZIONE, ed in contraddittorio, il relativo verbale.

L'azienda fornitrice dovrà provvedere all'installazione di tutti gli apparati e del software. L'attrezzatura richiesta dovrà essere installata da personale specializzato, in accordo alle prescrizioni del costruttore e conformemente alle specifiche del presente Capitolato e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro.

In seguito dovrà assicurarsi che siano eseguite:

- 1) la completa calibrazione in loco (o la verifica dello stato di calibrazione) di tutte le componenti e degli accessori;
- 2) il collaudo in loco della strumentazione con esplicita dimostrazione che gli apparati soddisfino tutti i requisiti sopra richiesti e specificati (si veda l'elenco di specifiche e caratteristiche tecniche riportato nelle specifiche tecniche).

L'operazione sarà effettuata alla presenza di incaricati del FORNITORE, che debbono controfirmare, unitamente agli incaricati dell'AMMINISTRAZIONE, ed in contraddittorio, il relativo verbale, non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavoro.

In caso di mancato superamento delle prove di collaudo, le prove stesse dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni, entro 10 giorni, con eventuali oneri a carico del FORNITORE.

Qualora l'opera realizzata non superi, in tutto o in parte, le prove di collaudo, l'AMMINISTRAZIONE può esercitare la facoltà di:

- richiedere al FORNITORE che metta a disposizione a sue spese, entro 20 giorni dalla data di formulazione della richiesta stessa, quanto necessario per il superamento delle prove di collaudo;

- risolvere, trascorsi 60 giorni senza esito positivo, per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, ed eventualmente commettere la fornitura ad altre imprese, in danno, secondo i criteri indicati dalle vigenti disposizioni in materia.

Quando invece le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che, a giudizio degli incaricati del collaudo, possono essere eliminati, il FORNITORE assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;
- richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.

L'AMMINISTRAZIONE si riserva il diritto di provare autonomamente il sistema, onde verificarne la rispondenza alle proprie necessità, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di installazione.

**Nel caso di indisponibilità dei locali dell'Amministrazione nel termine di consegna fissato in 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto ( o nel minore termine indicato dalla Ditta nel progetto tecnico), si procederà ad effettuare un collaudo parziale entro 30 giorni da tale scadenza presso il Fornitore.**

In caso di mancato superamento delle prove di collaudo, le prove stesse dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni, entro 10 giorni, con eventuali oneri a carico del FORNITORE.

Qualora l'opera realizzata non superi, in tutto o in parte, le prove di collaudo, l'AMMINISTRAZIONE può esercitare la facoltà di:

- richiedere al FORNITORE che metta a disposizione a sue spese, entro 20 giorni dalla data di formulazione della richiesta stessa, quanto necessario per il superamento delle prove di collaudo;
- risolvere, trascorsi 60 giorni senza esito positivo, per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, ed eventualmente commettere la fornitura ad altre imprese, in danno, secondo i criteri indicati dalle vigenti disposizioni in materia.

Quando invece le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che, a giudizio degli incaricati del collaudo, possono essere eliminati, il FORNITORE assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;
- richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.

**L'azienda fornitrice dovrà, quindi, provvedere al trasporto, al carico e scarico della merce presso i locali individuati dall'Amministrazione nonché all'installazione di tutti gli apparati e del software entro 90 giorni dalle operazioni di collaudo parziale.** L'attrezzatura richiesta dovrà essere installata da personale specializzato, in accordo alle prescrizioni del costruttore e conformemente alle specifiche del presente Capitolato e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro.

In seguito l'operazione di collaudo definitivo dovrà accertare che siano eseguite:

- 1) la completa calibrazione in loco (o la verifica dello stato di calibrazione) di tutte le componenti e degli accessori;
- 2) la verifica in loco della strumentazione, con esplicita dimostrazione che gli apparati soddisfino tutti i requisiti sopra richiesti e specificati nonché le caratteristiche riportate nelle Specifiche tecniche.

L'operazione sarà effettuata alla presenza di incaricati del FORNITORE, che debbono controfirmare, unitamente agli incaricati dell'AMMINISTRAZIONE, ed in contraddittorio, il relativo verbale, non oltre 30 giorni dalla data di installazione.

Quando nel corso della verifica in loco le operazioni di pongano in evidenza solo guasti ed inconvenienti che, a giudizio degli incaricati del collaudo, possono essere eliminati, il FORNITORE assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati;
- richiedere una nuova verifica non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.

In particolare, L'AMMINISTRAZIONE si riserva il diritto di provare autonomamente il sistema, onde verificarne la rispondenza alle proprie necessità, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di installazione.

### **ART. 13 - REQUISITI DI QUALITA'**

L'Impresa appaltatrice dovrà fornire le apparecchiature in accordo con norme e standard tecnici applicati nella migliore pratica del settore nazionale e comunitaria ed in ogni caso provviste della mercatura CE del

sistema. L'attrezzatura fornita dovrà essere priva di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o materiali difettosi e dovrà soddisfare la funzionalità, le specifiche e le caratteristiche dichiarate dall'Impresa appaltatrice o modificate, secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Tutte le apparecchiature e le strumentazioni informatiche dovranno essere nuove di fabbrica.

#### **ART. 14 - PEZZI DI RICAMBIO**

Per un periodo di **due anni** dall'approvazione del collaudo definitivo, l'Impresa appaltatrice assicurerà una fornitura adeguata e tempestiva di parti di ricambio tali da consentire la corretta manutenzione della strumentazione.

#### **ART. 15 - CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30%. Qualora il concorrente intenda subappaltare parte della fornitura deve indicare nell'Offerta Tecnica le attività che intende subappaltare.

La mancata indicazione comporta la successiva impossibilità per il concorrente di subappaltare parte della fornitura.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

Non è in ogni caso ammessa la cessione del contratto.

#### **ART. 16 -PENALI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.145 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti) per ogni giorno di ritardo nella consegna della strumentazione rispetto ai termini previsti dal precedente art.3 (o rispetto al termine indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta) sarà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque non superiore al dieci per cento.

Nel caso in cui la penale superi la misura di 1/10 dell'importo della fornitura, nell'ipotesi di reiterati ritardi (oltre i venti giorni) della fornitura stessa, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

Ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 163/2006, l'Autorità giudiziaria competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Lecce – Via Rubichi – 73100 Lecce.

Presentazione del ricorso: al T.A.R. Puglia – Sezione Lecce ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

Sarà esclusa la previsione della clausola compromissoria nel contratto di aggiudicazione da sottoscrivere.

#### **ART. 18 - LEGISLAZIONE APPLICABILE**

Il presente appalto, salvo diversi accordi, sarà elaborato ed interpretato secondo la legislazione italiana.

#### **ART. 19 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA**

L'affidamento della fornitura di cui al presente capitolato, sarà conferito all'Impresa dopo aver ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per l'accertamento della insussistenza di procedimenti o provvedimenti a carico del titolare dell'Impresa medesima e dei propri familiari, per l'applicazione delle misure di prevenzione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **ART.20- COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ACCENSIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO**

In ottemperanza alle disposizioni della L. n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla sua accensione, ove non già attivo, l'Impresa è tenuta a comunicare all'Università il conto corrente su cui transiteranno i flussi finanziari per l'esecuzione della fornitura aggiudicata nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente medesimo. La conoscenza dei predetti dati è condizione essenziale per la liquidazione della fattura. Pertanto, la mancata o ritardata comunicazione dei predetti dati sospende o

influenza il termine di liquidazione delle fatture e determina l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.6, commi 4 e 5 della Legge 136/2010.

**ART 21- VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento del concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni.

**ART. 22 - DOMICILIO LEGALE**

Il legale rappresentante dell'Impresa dovrà, nel contratto e per tutti gli effetti del contratto medesimo, eleggere domicilio in Lecce, precisandone il recapito.

Lecce, 13 marzo 2013

F.to  
Il Direttore Generale  
Avv. Claudia De Giorgi